

IL MERITO

Corrispondenza tra difensore e detenuto

La decisione

Corrispondenza inviata dal difensore al detenuto – Missiva priva delle indicazioni previste dall' art. 35 c. 1 e 2 disp. att. c.p.p. – Restituzione al difensore per l'apposizione (C.p.p., art. 103, co. 6; Disp. att. c.p.p., art. 35).

Il difensore è tenuto a sottoporre al Consiglio dell'Ordine forense di appartenenza la propria firma per l'autenticazione e altresì a rispettare le disposizioni ulteriori previste dall'art. 35 disp. att. c.p.p., indicando anche il numero di SIUS qualora già assegnato in relazione al procedimento pendente in relazione al quale è esercitata la Difesa. In caso di mancanza delle suddette indicazioni, la corrispondenza dev'essere ritirata, inevasa, dal mittente.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI UDINE, 22 aprile 2022.

Due righe sulla corrispondenza del difensore con il detenuto, ovvero del come le garanzie difensive diventano ostacolo alla difesa.

Il difensore sceglie consapevolmente di inviare corrispondenza al proprio assistito detenuto senza apporre le indicazioni previste dall'art. 35 disp. att. c.p.p., ovvero scientemente decide di non apporre sulla busta le informazioni che ne attestano la qualità di difensore in un dato procedimento, consentendo così che non si applichino le speciali garanzie che impediscono il controllo della corrispondenza tra difensore e assistito, ai sensi dell'art. 103, comma 6, c.p.p.

La conseguenza non è la consegna della corrispondenza al detenuto previo controllo, ma la restituzione della lettera inevasa al mittente, con la disposizione di ottemperare alle regole.

*A few lines on the correspondence of the defender with the detainee,
or how defensive guarantees become an obstacle to defense*

The defender consciously chooses to send correspondence to his inmate client without affixing the information required by art. 35 avail. att. c.p.p., or knowingly decides not to affix on the envelope the information that certifies the status of defender in a given proceeding, thus allowing that the special guarantees that prevent the control of correspondence between defender and client are not applied, pursuant to of the art. 103, paragraph 6, c.p.p.

The consequence is not the delivery of the correspondence to the detainee after checking, but the return of the outstanding letter to the sender, with the provision to comply with the rules.

SOMMARIO: 1. Una ordinaria vicissitudine - 2. Come fu che una garanzia divenne un ostacolo. - 3. Avvilite conclusioni.

1. *Una ordinaria vicissitudine.* La vita quotidiana dell'avvocato penalista, si sa, è cosparsa di ostacoli, lungaggini, inciampi e dissesti di ogni ordine e grado, più che mai oggi, come suol dirsi in "era *post Covid*", dove inciampi e burocratiche lungaggini hanno assunto l'identità di programmi ministeriali infelici, dai nomi impronunciabili e talvolta inquietanti, tipo il famigerato PST Giusti-

zia, divenuto tale (anche) perché provvisto di una funzione di “rifiuto” del deposito della nomina evidentemente ignota al codice di procedura penale.

Ma tant'è. Il difensore -anche questo si sa- è provvisto dello spirito dell'araba fenice; decenni di vilipendi e ostacoli anche minuti, frapposti con costanza all'esercizio della funzione difensiva, gli hanno temprato l'animo, e così risorge sempre dalle sue ceneri, si adatta ai nuovi ostacoli, li aggira e prosegue il suo compito.

Seguendo questa linea di pensiero, si osservi allora la vicenda sottesa al provvedimento del Magistrato di Sorveglianza dell'omonimo Ufficio di Udine che qui si annota.

Il difensore si trovava a svolgere il suo mandato nei confronti di persona detenuta in regime di 41bis presso il carcere di Tolmezzo.

Nel corso del rapporto, egli ravvisava la necessità di comunicare alcune cose al suo assistito e decideva di farlo senza apporre gli ammennicoli informativi prescritti dall'art. 35 disp. att. c.p.p., ovvero la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia", con l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce e la sottoscrizione del difensore autenticata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

È qui che inizia il lato surreale della vicenda.

Forse interdotta da una condotta difensiva che *de facto* consentiva il controllo della corrispondenza, la Direzione della Casa Circondariale chiedeva al magistrato di sorveglianza territorialmente competente «istruzioni sulla consegna» ed ecco che il magistrato emetteva il seguente verdetto sul *busillis*: il difensore è «tenuto» (testuale) a sottoporre al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria firma per l'autenticazione e altresì a rispettare le disposizioni tutte dell'art. 35 disp. att. c.p.p., indicando anche il numero di SIUS qualora già assegnato in relazione al procedimento pendente in cui è esercitata la Difesa.

Posta questa premessa, il magistrato invitava dunque il legale a contattare la Direzione dell'istituto penitenziario affinché provvedesse agli adempimenti indicati e per di più concordasse con la Casa circondariale «le modalità di restituzione della missiva già trasmessa senza spese per la Direzione».

Insomma: niente consegna al destinatario, ordine a riproporsi rispettando asserite regole di legge imposte al difensore e, ciliegina finale, invito al recupero dell'atto inevaso, *of course* a spese del mittente.

2. *Come fu che una garanzia divenne un ostacolo.* È abbastanza chiaro come, in un caso di questo tipo, le coordinate che si offrono all'interprete siano talmente limpide da consentire di dirimere la questione in poche righe.

L'art. 35 disp. att. c.p.p. ha un esordio di memorabile chiarezza testuale: «ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare...»; segue l'elenco delle indicazioni puntigliosamente rievocate dal magistrato di Sorveglianza di Udine.

La disposizione esibisce, allora, sin da subito una chiara *intentio*: la richiesta delle indicazioni è prescritta non *tout court*, ma con una destinazione finalistica precisa, configurata dalla tutela delle note garanzie di libertà del difensore elencate dall'art. 103 c.p.p., il quale, al comma 6, dispone che sono «vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato».

Non è materia da soverchie riflessioni si diceva: il divieto di controllo della corrispondenza difensiva identificabile come tale dalle diciture previste *ad hoc*, è una “garanzia di libertà”, come non per caso si legge nella rubrica dell'articolo. La difesa è dunque evidentemente libera di rinunciare alla citata guarentigia, se e quando lo ritenga opportuno.

Per converso, è altrettanto manifesto che l'apposizione delle indicazioni risulta tecnicamente come un tipico onere, ovvero la figura giuridica che prescrive di seguire date regole qualora si voglia ottenere un dato effetto; di guisa che l'inottemperanza all'onere comporta come conseguenza la mancata produzione dell'effetto giuridico ai cui fini l'onere è previsto: nel caso di specie, la salvezza della corrispondenza difensiva dal controllo.

La penna del magistrato di sorveglianza ha dunque trasformato -a mò di legislatore- l'onere in un obbligo: il difensore -si dice- è “tenuto” ad apporre le indicazioni di cui all'art. 35 disp. att. c.p.p.; in caso contrario, niente contatto con l'assistito detenuto e il bricconcello che disubbidisca è persino tenuto al ritiro della missiva inevasa, a sue spese, beninteso.

3. Avvilite conclusioni. Rendiamo allora le avvilite conclusioni. E' arduo dire se del provvedimento annotato colpisca di più la distruzione di canoni che si sperava ancora stabili, come i concetti di onere e obbligo, o lo spregio del diritto di difesa in cui esso paradossalmente si traduce.

Quanto al primo aspetto, siamo ormai in tanti a denunciare lo stato di assoluto degrado in cui versa un sistema giustizia che appare, ogni giorno di più, dimentico persino delle coordinate minimali degli istituti, preda di una simil-cultura in cui tutto equivale a tutto e si è smarrito il sestante, per così dire, che

dovrebbe sempre guidare colui che naviga il periglioso mare della giustizia.
Sul secondo aspetto -il diritto di difesa- l'avvilimento è, se possibile, ancora superiore; siamo di fronte all'ennesimo episodio in cui un istituto nato, cresciuto e costantemente inteso come garanzia, viene trasformato in un ostacolo, nel caso di specie all'indispensabile contatto tra difensore e assistito.
Il seguito alle prossime puntate, come spesso diciamo, rimanendo sempre delusi dalla *première*.

CRISTIANA VALENTINI